

S C H E D E

PAGINA BIANCA

CASSA INTEGRATIVA
PER IL PERSONALE TELEFONICO STATALE

Relatore: On. Adriana Lodi Faustini Fustini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 15 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, con sede unica in Roma presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici), è stata istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 79, allo scopo di gestire lo speciale fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale. Con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, è stato approvato il regolamento della Cassa, che ha conferito all'Ente personalità giuridica di diritto pubblico e gli ha attribuito la funzione di concedere un'indennità di buonuscita al personale telefonico statale.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al controllo della Corte dei conti.

La risorsa finanziaria più rilevante è costituita dal contributo a carico del bilancio dell'ASST in relazione alla sovrattassa sulle conversazioni interurbane e internazionali.

I bilanci preventivi e consuntivi della Cassa sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

1.2. Categorie assistite.

È obbligatoriamente iscritto d'ufficio alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, assunto in servizio dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948 con la qualifica di personale « a stipendio », « a paga giornaliera » o « del quadro speciale » (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688).

2. Prestazioni.

Le prestazioni erogate dalla Cassa sono le seguenti:

a) trattamento di pensione del personale telefonico statale in servizio al 31 maggio 1948, data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) trattamento di fine rapporto del personale suddetto (indennità di buonuscita);

c) trattamenti di reversibilità delle provvidenze di cui ai punti precedenti in favore dei superstiti del personale suddetto;

d) piccoli sussidi, da erogarsi in casi straordinari in favore del personale della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e dei superstiti del personale medesimo.

In considerazione della progettata riforma dei servizi postali e telefonici e degli effetti che essa potrà avere sul settore previdenziale ad essi connessi, anche per questo Ente si porrà la necessità della fusione con l'Istituto postelegrafonici, cui si rinvia per maggiori informazioni (Questo paragrafo è stato aggiunto il 14 febbraio 1991).

3. Aspetti statistici.

Nel 1989 il numero degli iscritti alla Cassa ammontava a 798 unità.

Le prestazioni fornite nel medesimo anno consistevano in 770 trattamenti pensionistici (per un importo medio di lire 18.456.668 annuali), di cui 568 pensioni dirette, 182 pensioni di reversibilità e 20 pensioni sociali o a carico ripartito tra Cassa integrativa e Ministero del tesoro; 8 trattamenti di fine rapporto, per un importo medio annuale di lire 63.633.676; 6 piccoli sussidi straordinari, per un importo complessivo di lire 3 milioni.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 35,5
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: 10.639
Redditi da capitale: 7.210
Altre entrate: 20.675
Totale: 38.559

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 14.684
Trasferimenti a Enti pubblici: —
Spese di gestione: 657
Investimenti: 19.735
Altre spese: 3.460
Totale: 38.536
Saldo: 23

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 10.425
Attività finanziarie: 61.272
Altre attività: —
Totale: 71.967

PASSIVO:

Riserve tecniche: 74.954
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti: —
Totale: 74.954
Saldo: — 3.257

5. Informazioni sui servizi.

L'erogazione delle pensioni avviene nello stesso mese, o al massimo il mese successivo all'inoltro della pratica, sia per ciò che riguarda le pensioni sia per ciò che riguarda le indennità.

Per quanto concerne il personale addetto, la Cassa si avvale di dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici messi a disposizione dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Attualmente, la consistenza del personale assegnato alla Cassa risulta essere di 40 unità.

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA ADRIATICA
PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE
PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE

CASSA MARITTIMA TIRRENA
PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE

Relatore: Sen. Carlo Tani.

Per l'esame delle relazioni cfr., rispettivamente, i resoconti stenografici delle sedute del 7 giugno 1990, del 14 giugno 1990 e del 21 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

I trattamenti previdenziali in favore della gente di mare sono assoggettati alla medesima disciplina generale, pur avendo le tre Casse che li erogano precedenti istituzionali diversi.

L'attuale configurazione degli Enti è stata assunta con i regi decreti 13 maggio 1940, nn. 818, 819 e 820, di approvazione degli Statuti, rispettivamente, delle Casse Marittima meridionale, Tirrena ed Adriatica.

Il decreto ministeriale 12 marzo 1953 ha approvato il regolamento di assicurazione, comune alle tre Casse.

Ai sensi della legge 20 marzo 1970, n. 75, è stata loro riconosciuta personalità di diritto pubblico, mentre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1983 le ha riclassificate tra gli enti di notevole rilievo.

Gli enti hanno sede rispettivamente a Trieste, Napoli e Genova.

La Cassa Marittima Meridionale ha sedi periferiche a Mazara del Vallo, Messina e Palermo.

L'ambito di esercizio delle attività riguarda per la Cassa Marittima Adriatica i compartimenti dell'Alto e Medio Adriatico, incluso il compartimento di Pescara; per la Cassa Marittima Meridionale, i compartimenti dell'Adriatico Meridionale, Jonio e Tirreno Meridionale, inclusi quelli della Sicilia e della Sardegna. Infine, la Cassa Marittima Tirrena esercita la propria attività nei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Viareggio, Livorno, Porto Ferraio, Civitavecchia e Roma.

Le Casse svolgono, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le attività di riscossione contributiva ed erogazione delle prestazioni in materia di malattie comuni e maternità per conto dell'INPS.

1.2. Categorie assistite.

Sono assicurati presso le Casse: i componenti degli equipaggi delle navi e dei galleggianti, iscritti nei documenti di bordo; le persone comunque imbarcate per il servizio della nave; i marittimi a terra in continuità di rapporto di lavoro o a disposizione della società armatoriale.

Non sono iscritti alle Casse i pescatori autonomi o associati in cooperative imbarcati su natanti aventi stazza lorda non inferiore alle dieci tonnellate.

È da rilevare che le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie interessano gli equipaggi e che, pertanto, ogni nave o natante costituisce una posizione assicurativa. L'assicurazione non è, quindi, nominativa, in quanto, dato il periodico avvicendamento del personale imbarcato, vengono assicurati i posti di lavoro, ripartiti secondo qualifica, dichiarati dall'armatore alle Casse al momento dell'apertura della posizione assicurativa e convalidati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di iscrizione della nave o natante.

Ciò comporta in pratica che, in virtù degli avvicendamenti, il numero complessivo dei marittimi assicurati nel corso dell'anno risulti superiore a quello dei posti di lavoro. Poiché riesce materialmente impossibile individuare un dato, anche approssimato, attraverso la turnazione del personale (che dipende dal tipo di nave, dal contratto di lavoro applicato, dagli usi aziendali e, non ultimo, da avvenimenti casuali) bisogna ricorrere a dei parametri convenzionali.

Sono compresi nell'assicurazione i familiari dei marittimi che godono dell'assicurazione fondamentale.

Occorre ricordare che alla Cassa Marittima Tirrena, in virtù dello statuto è attribuita l'assicurazione per le malattie degli addetti alla navigazione aerea civile.

2. Prestazioni.

Gli enti provvedono all'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la quale prevede i seguenti trattamenti economici:

— indennità economica giornaliera di *temporanea inabilità*, per tutto il periodo in cui il marittimo rimane in assistenza medica a seguito di infortunio subito durante l'imbarco, senza limitazioni di tempo;

— indennità economica giornaliera di *temporanea inidoneità*, corrisposta al marittimo per il periodo massimo di un anno qualora, una volta dimesso dall'assistenza medica, sia giudicato temporaneamente inidoneo alla navigazione da parte della commissione medica permanente di 1° grado;

— *rendita per inabilità* permanente assoluta, totale o parziale, qualora a seguito di infortunio o malattia professionale la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 10 per cento;

— *rendite rischio guerra* per conto dello Stato agli invalidi ed ai superstiti.

b) Assicurazione contro le malattie, che prevede le sottoelencate prestazioni:

— indennità economica giornaliera di *temporanea inabilità* per l'assicurazione « fondamentale », ossia per tutte le malattie insorte durante l'imbarco che richiedono lo sbarco del marittimo;

— indennità economica giornaliera di temporanea inabilità per l'assicurazione « complementare », ossia per tutte le malattie insorte entro il ventottesimo giorno dallo sbarco;

— indennità economica giornaliera di temporanea inabilità per l'assicurazione C.R.L., ossia per tutte le malattie insorte dopo il ventottesimo giorno dallo sbarco, limitatamente ai marittimi in Continuità di Rapporto di Lavoro con le aziende di navigazione.

Le Casse provvedono altresì all'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da regolamenti organici, contratti collettivi nazionali di lavoro, convenzioni di imbarco.

Le aliquote della gestione malattie sono quelle fissate dalla legge.

Si deve ricordare che con la legge 4 agosto 1984, n. 430, il beneficio dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno è stato esteso agli equipaggi di navi iscritte in Compartimenti marittimi meridionali.

3. Aspetti statistici.

I dati relativi alle prestazioni erogate nel 1989 o in essere al 31 dicembre di tale anno, ed ai corrispondenti importi medi, sono i seguenti:

	C.M. ADRIATICA		C.M. TIRRENA		C.M. MERIDIONALE	
	Casi	Indennità media	Casi	Indennità media	Casi	Indennità media
a) gestione infortuni						
- indennità economica giornaliera	422	2.982.000	318	4.105.000	1.347	3.645.000
di temporanea inabilità						
- indennità economica giornaliera di temporanea inidoneità	25	5.824.000	7	5.943.000	135	4.044.000
- rendite per inabilità permanente assoluta, totale o parziale in vigore al 31 dicembre	622	3.605.000	1.425	4.258.000	1.552	4.191.000
- rendite rischio guerra (a carico dello Stato)	183	10.170.000	-	-	111	9.415.000
- rendite superstiti	290	8.253.000	690	10.648.000	512	9.678.000
b) gestione malattia						
- indennità economica giornaliera di temporanea inabilità per la assicurazione "fondamentale"	1.343	3.058.000	1.053	3.416.000	5.140	3.513.000
- indennità economica giornaliera di temporanea inabilità per la assicurazione "complementare"	1.539	3.629.000	1.038	3.914.000	10.427	3.317.000
- indennità economica giornaliera di temporanea inabilità per la assicurazione CRL (Continuità di Rapporto di Lavoro)	74	864.000	4.531	-	1.253	475.000

4.1. Conto economico 1989 (in milioni).

	C.M. Adriatica	C.M. Meridionale	C.M. Tirrena
<u>Entrate:</u>			
Contribuzioni degli iscritti:	6.295	24.220	77.343
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici:	4.695	--	25.000
Redditi da capitale:	6.005	11.098	8.387
Altre entrate:	398	11.021	67.000
Totale entrate:	17.393	46.339	177.791
<u>Uscite:</u>			
Prestazioni istituzionali:	8.426	17.411	24.760
Trasferimento allo Stato e ad altri Enti:	876	963	79.513
Spese di gestione:	2.400	11.483	4.427
Accantonamenti:	2.992	10.007	-
Altre spese:	833	6.475	1.821
Investimenti:	-	--	62.192
Totale uscite:	15.527	46.339	172.713
Saldo:	1.866	--	-5.078

4.2. Stato patrimoniale.

	C.M. Adriatica	C.M. Meridionale	C.M. Tirrena
<u>Attivo:</u>			
Immobili:	31.137*	57.791	72.739**
Attività finanziarie:	38.515	66.415	40.895
Altre attività:	1.078	28.389	9.748
Crediti verso lo Stato e verso l'INPS:	7.695	27.831	11.193
Altri crediti:	3.690	57.551	25.560
Totale:	82.116	237.977	160.130
<u>Passivo:</u>			
Riserve tecniche:	49.630	86.411	122.916
Altre riserve:	16.598	15.702	-
Debiti verso lo Stato/enti pubblici:	10.091	76.595	33.302
Altri debiti:	3.041	56.511	3.809
Totale:	80.250	235.219	160.027
Saldo:	1.866	2.758	-102

* Rivalutati al 1984

** Rivalutati al 1989

5. Informazioni sui servizi.

a) Cassa Marittima Adriatica.

I trattamenti di indennità erogati nel 1989 ammontano complessivamente a 3.403, mentre le rendite sono pari a 1.095, di cui 290 ai superstiti e 183 di rischio guerra.

Circa i tempi medi di erogazione delle prestazioni, dalla apertura delle pratiche di assistenza sanitaria, per malattia o infortunio, l'indennità economica viene corrisposta sotto forma di acconto, con cadenza quindicinale.

Una volta determinata la misura dell'indennità in rapporto alla effettiva contribuzione, viene pagato il conguaglio del periodo trascorso. Ciò si verifica, in genere, col successivo pagamento quindicinale.

La costituzione delle rendite per infortunio o malattia professionale, una volta accertato il diritto, è effettuata nel termine di trenta giorni previsto dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965).

La dotazione organica della Cassa è di 61 unità, tra cui 2 dirigenti superiori e 2 primi dirigenti.

b) Cassa Marittima Meridionale.

Nel corso del 1989 risultano 18.223 pratiche relative a casi di inabilità temporanea di infortunio e malattia; nello stesso anno sono state attribuite 2.279 rendite per inabilità permanente.

Il tempo medio per l'erogazione delle prestazioni economiche per temporanea inabilità al lavoro è di circa 10 giorni dall'acquisizione della documentazione sanitaria. L'erogazione avviene a mezzo assegni bancari non trasferibili trasmessi a mezzo posta.

I tempi tecnici per la costituzione di una rendita sono di circa tre mesi.

La dotazione organica della Cassa prevede 188 unità, di cui 169 effettivamente coperte da personale in servizio.

c) Cassa Marittima Tirrena.

I trattamenti di indennità erogati nel 1989 ammontano a 2.416, mentre le rendite sono pari a 2.115, di cui 690 ai superstiti.

Per quanto riguarda i tempi medi di erogazione delle prestazioni, i tempi richiesti per l'erogazione delle rendite permanenti sono inferiori ai trenta giorni, così come quelli richiesti per la liquidazione delle indennità economiche in caso di inabilità temporanea, da malattia o da infortunio. Per i casi di reversibilità (peraltro piuttosto rari) delle rendite, i tempi sono più lunghi, aggirandosi sui due o tre mesi.

Il personale addetto dipendente dalla Cassa ammonta attualmente a 66 unità, su una pianta organica che ne prevede 92.

PAGINA BIANCA

**CASSA MUTUA NAZIONALE
PER I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI**

Relatore: On. Riccardo Bruzzani.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 7 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con sede in Roma, fu istituita dalla legge 17 marzo 1927, n. 361.

Dopo alcune modifiche sancite da due leggi approvate, rispettivamente, nel 1929 e nel 1939, la Cassa assunse la denominazione attuale con la legge 11 maggio 1951, n. 384, la quale attribuì all'ente la personalità giuridica di diritto pubblico e ne stabilì i compiti.

I mezzi finanziari con i quali si perseguono gli scopi della Cassa sono indicati dall'articolo 5 della legge n. 384 del 1951 e consistono: *a)* in una ritenuta dell'1 per cento sugli stipendi ed assegni fissi dei funzionari soci della Cassa medesima; *b)* nello 0,9 per cento sul doppio decimo dei proventi di cancelleria; *c)* rendite del patrimonio e del fondo di riserva; *d)* offerte, lasciti e donazioni.

La Ragioneria Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia provvede, all'inizio di ciascun semestre, al versamento anticipato della somma che verrà presumibilmente trattenuta sugli stipendi nell'intero semestre, effettuando poi il conguaglio alla conclusione del periodo.

La destinazione delle entrate complessive è così determinata dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione della legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756:

- per il 90 per cento ai premi di buona uscita;
- per l'8 per cento alle sovvenzioni straordinarie;
- per il 2 per cento alle spese di amministrazione.

Le somme che a chiusura dell'esercizio non risultino impegnate, escluse quelle destinate alla concessione del premio di buona uscita, vengono assegnate al fondo di riserva previsto dalla legge n. 384 del 1951.

In assenza di specifiche disposizioni di legge che consentano l'utilizzo di somme per fini diversi da quelli previsti e per la concessione di prestiti sull'onore, possono rimanere inutilizzate risorse finanziarie. Appare opportuna dunque un'iniziativa legislativa che consenta il pieno utilizzo delle somme non impegnate (Paragrafo aggiunto il 14 febbraio 1991).

Categorie assicurate.

Sono soci di diritto della Cassa Mutua coloro che conseguono la nomina a cancelliere giudiziario, vale a dire il personale di ruolo della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

1.2. Prestazioni.

La Cassa eroga le seguenti prestazioni:

- a) prestiti sull'onore, prelevati dal fondo di riserva;
- b) premi di buona uscita, da corrispondere nelle misure fissate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1987, n. 519;
- c) sovvenzioni straordinarie, in caso di comprovato bisogno, per gravi sventure, malattie o altro, in favore dei soci in attività di servizio, dei soci permanenti e delle famiglie di questi ultimi. La misura della somma è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente. Non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona.

3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 i soci della Cassa Mutua erano 3.848.

*4. Dati di contabilità (in milioni).**4.1. Conto economico 1989.***ENTRATE:**

Contribuzioni degli iscritti: 1.198
Trasferimenti da Stato: 62
Redditi da capitale: 37
Altre entrate: —
Totale: 1.297

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 1.271
Spese di gestione: 2
Altre spese: —
Investimenti: 24
Totale: 1.297
Saldo: —

4.2. Stato patrimoniale 1989.

La Cassa non possiede immobili (la sede è sistemata provvisoriamente presso il Palazzo di Giustizia).

Il patrimonio è costituito dal fondo di riserva, incrementato annualmente, come già detto, con i fondi che a chiusura dell'esercizio finanziario non risultano impegnati rispetto a quelli preventivati nei capitoli per sovvenzioni straordinarie e spese di amministrazione.

ATTIVO:

Immobili: —

Attività finanziarie: 274

Altre attività: —

Totale: 274

PASSIVO:

Riserve tecniche: —

Debiti con lo Stato: —

Altri debiti: —

Totale: —

Saldo: 274

5. Informazioni sui servizi.

Nell'anno 1989 sono state concesse 103 sovvenzioni a favore dei soci in attività di servizio ed a favore di soci permanenti e loro familiari, per complessivi 102,7 milioni di lire (importo medio: lire 997.000 circa).

La Cassa ha liquidato, nel corso dell'anno, 1.615 premi di buona uscita, per complessivi 1.168 milioni (importo medio: lire 723.370 circa).

I tempi medi di erogazione delle prestazioni non superano i tre mesi.

La Cassa non ha personale proprio, in virtù di una espressa previsione legislativa (articolo 14 della legge n. 384 del 1951), e fa fronte alle proprie esigenze funzionali con le prestazioni rese gratuitamente dai soci.

PAGINA BIANCA

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Relatore: Sen. Giuseppe Iannone.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 22 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa nazionale per il notariato, con sede unica in Roma, è un ente di diritto pubblico come tale individuato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Istituito con il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, che razionalizzò le analoghe gestioni esistenti presso i singoli collegi notarili territoriali, ha dapprima assolto la funzione di corrispondere assegni integrativi del reddito a notai titolari di sedi disagiate, o i cui proventi professionali non raggiungevano comunque un ammontare ritenuto congruo. Il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, modificando la struttura dell'ente, qualificato come ente morale, estese la sua attività alla corresponsione di un trattamento pensionistico in favore dei notai cessati dall'esercizio della professione, e delle famiglie superstiti. A tal fine, il decreto ministeriale 13 agosto 1924 istituì la Cassa pensioni in seno all'ente.

Altre norme legislative hanno successivamente modificato l'assetto normativo dell'ente, il quale oggi corrisponde, oltre a quelle di maggior rilievo già indicate, anche altre provvidenze in favore degli assistiti, indicate successivamente. In particolare, la legge 3 agosto 1949, n. 577, che ha istituito il Consiglio nazionale del notariato, ha attribuito alla Commissione amministratrice della Cassa un potere regolamentare che prima era riservato al Ministro di grazia e giustizia: conformemente a tale potere, nel 1955 è stato emanato il cosiddetto « testo unico » della Cassa, che, più volte modificato, rappresenta tuttora quello che si può definire lo statuto dell'ente. Al Ministro di grazia e giustizia permane però una facoltà di approvazione delle deliberazioni in tale funzione adottate dalla Commissione amministratrice: la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto tale potere di controllo del Ministero legittimo ai sensi della menzionata legge n. 577 del 1949, ed estensibile, a talune condizioni, anche al merito (TAR Lazio I sez., sentenza 7 febbraio-7 aprile 1986).

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio alla Cassa nazionale del notariato tutti i notai in esercizio.

2. Prestazioni.

Le prestazioni cui l'ente provvede sono le seguenti:

a) assegni di integrazione del reddito per i notai che non conseguono durante l'anno onorari superiori ad un determinato li-

mite, determinato periodicamente in relazione agli onorari medi nazionali (per gli esercenti la professione da meno di un triennio tale massimale era di circa 38 milioni di lire per il 1988, per gli esercenti da oltre un triennio era di oltre 21 milioni, pari rispettivamente al 35 per cento e al 20 per cento dell'onorario repertoriale medio nazionale);

b) trattamenti di quiescenza per i notai che cessino la professione al raggiungimento del 75° anno di età, ovvero per inabilità assoluta o permanente, ovvero avendo raggiunto trent'anni di servizio, ovvero venti anni, qualora abbiano superato il 65° anno di età;

c) trattamenti di reversibilità delle provvidenze di cui al punto precedente in favore del coniuge e dei figli minori di notai;

d) trattamenti pensionistici assistenziali ai familiari del notaio inabili in modo permanente ed in condizione di disagio economico, in mancanza del coniuge superstite e dei figli minori. Tali trattamenti sono commisurati al 20 per cento della pensione diretta del dante causa;

e) indennità di cessazione dal servizio ai notai, al coniuge superstite ed ai figli minori;

f) assegni scolastici e sussidi di vario genere a notai cessati dal servizio ed alle loro famiglie che versino in condizione di disagio economico (quale ad esempio l'assegno di assistenza infermieristica, la quale non è compresa tra le prestazioni del SSN): in casi eccezionali le prestazioni possono essere erogate a notai in esercizio.

3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 i notai in esercizio, e pertanto iscritti d'ufficio alla cassa, risultavano essere 4.467. Le prestazioni in essere alla stessa data consistevano in 2.389 trattamenti previdenziali (per un valore medio unitario di lire 40.589.368) e 135 integrazioni del reddito (valore medio unitario 13.743.800). Il numero complessivo dei pensionati era pari a 2.252, di cui 635 titolari di pensione diretta, 1.213 di pensione indiretta, e 404 di pensione ai congiunti dei notai.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 140.305
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitale: 55.435
Altre entrate: 2.024
Totale: 197.764

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 99.354
Trasferimenti ad enti pubblici: 4.200 (tutti alla Cassa notariato)
Spese di gestione: 3.334
Altre spese: 3.585
Investimenti: 30.253
Totale: 140.726
Saldo: 57.038

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 231.037 (valutati al costo storico)
Attività finanziarie: 193.786
Altre attività: 124.718
Totale: 549.541

PASSIVO:

Riserve tecniche: 433.681
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti: 28.351
Totale: 462.032
Saldo: 87.509

5. *Informazioni sui servizi.*

Il numero dei notai collocati in pensione durante il 1989 è pari a 80. Inoltre nel 1989 sono state ratificate 24 pensioni indirette per decesso di professionisti in attività, 26 pensioni indirette per decesso di professionisti in pensione e 3 pensioni di reversibilità a familiari. Sono state inoltre modificati 9 trattamenti preesistenti.

Per quanto concerne i tempi medi di liquidazione ed erogazione dei trattamenti previdenziali, il pagamento del primo rateo di pensione avviene generalmente nel primo mese successivo a quello di ratifica della delibera di concessione.

Per ciò che riguarda la corresponsione degli assegni di integrazione per i notai in esercizio, data la difficoltà di acquisire dagli archivi notarili i dati occorrenti per determinare l'onorario repertoriale medio nazionale, la liquidazione degli assegni avviene generalmente nel secondo semestre dell'anno.

L'importo medio delle prestazioni in essere alla fine del 1989 risultava il seguente: lire 40.589.368 per le pensioni; lire 13.743.800 per le integrazioni di reddito; lire 3.458.431 per gli assegni assistenziali; lire 102.869.805 per le indennità di cessazione dalla professione; L. 637.900 per i sussidi scolastici.

L'attività di contenzioso si è andata ampliando. Le cause sono mediamente 130 l'anno, le sentenze favorevoli alla Cassa sono circa il 90 per cento.

La dotazione dell'organico è pari a 69 unità; la consistenza del personale al 31 dicembre 1989 era pari a 38 unità.

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI**

Relatore: Sen. Alcide Angeloni.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 10 aprile 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa in esame è un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, istituito dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6. Tale norma si sostituiva alla normativa precedente (legge 11 dicembre 1939, n. 1938), la quale sanciva il principio del dovere di solidarietà professionale anche ai fini assistenziali e previdenziali, e stabiliva il criterio (almeno di massima) cosiddetto della « oggettività della contribuzione », in base al quale si collegava la misura della contribuzione stessa non al reddito professionale propriamente detto, ma al numero di atti o procedimenti ove il professionista prestava la propria opera: in tal modo, la riscossione dei contributi avveniva perlopiù con il sistema delle « marche » allegate agli atti.

Con la menzionata legge n. 6/1952 veniva introdotto il sistema detto « a capitalizzazione » peraltro ampiamente modificato dalla legislazione posteriore che progressivamente ha aumentato i trattamenti corrisposti; e si stabiliva, con norma tuttora vigente, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa nei soli confronti di coloro che esercitano la professione con carattere di continuità.

Successivamente la legge 20 settembre 1980, n. 576, ha introdotto il criterio della prevalenza della contribuzione soggettiva — basata cioè sul reddito — rispetto a quella oggettiva. Le « marche », infatti (dette « Cicerone » dall'effigie riprodottavi), che fornivano un gettito oramai modesto, non sono più in vigore come strumento di riscossione dei contributi, dal 1989, mentre la contribuzione è rappresentata da un contributo « proporzionale » a carico del professionista, commisurato all'IRPEF, nonché da quello « integrativo », con rivalsa sul cliente, rapportato al volume d'affari IVA e dovuto anche dai non iscritti alla Cassa. Veniva inoltre introdotto il moderno principio della proporzionalità del trattamento pensionistico al reddito denunciato, essendo la contribuzione rapportata al reddito.

La funzione di vigilanza è affidata al Ministero di grazia e giustizia.

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, come accennato, tutti gli iscritti agli ordini professionali degli avvocati e dei procuratori legali che svolgono la professione con carattere di continuità: sono compresi anche i professionisti che beneficiano di altra assicurazione

previdenziale obbligatoria (per effetto delle incompatibilità stabilite dalla legge professionale — regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 — e dalla legislazione sul pubblico impiego tale categoria consta pressoché esclusivamente dei professori universitari ed insegnanti nella scuola secondaria che esercitano anche la libera professione, peraltro assai numerosi). L'elaborazione dei criteri concreti per individuare la continuità dell'esercizio professionale è in una certa misura demandata alla Cassa, sulla base di criteri reddituali (che prevedono inoltre facilitazioni per i giovani che hanno intrapreso la professione da meno di un triennio), in relazione ad una dichiarazione che costituisce un obbligo di legge posto a carico di tutti gli iscritti all'ordine professionale, ancorché non iscritti alla Cassa. Per le altre categorie (compresa quella dei praticanti procuratori con abilitazione al patrocinio) l'iscrizione è facoltativa.

2. Prestazioni.

Le prestazioni cui l'ente provvede sono le seguenti:

a) pensione di vecchiaia, corrisposta a coloro che abbiano compiuto 65 anni di età con 30 anni di anzianità contributiva. Coloro che continuavano l'esercizio della professione dopo la concessione del trattamento vedevano decurtato di un terzo il trattamento stesso: con sentenza 3 novembre 1988/1008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale norma (si tratta del sesto comma dell'articolo 2 della citata legge n. 576/1980). Il trattamento è reversibile ai superstiti nei casi e nelle condizioni stabilite per i dipendenti statali, nella misura del 100, 80 o 60 per cento nei casi, rispettivamente, che sopravvivano tre o più figli o il coniuge con due o più figli a carico; due figli o il coniuge con un solo figlio; un solo figlio o il solo coniuge;

b) pensione di anzianità, corrisposta a coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione alla Cassa e di effettiva contribuzione di almeno 35 anni. Tale trattamento è incompatibile con la continuazione dell'esercizio della professione o di altra attività retribuita, ed è reversibile alle medesime condizioni della pensione di vecchiaia;

c) pensione di inabilità, corrisposta al professionista iscritto alla Cassa da età anteriore ai 40 anni, con almeno 10 anni di contribuzione (5 nel caso di infortunio), che resti vittima di malattia o infortunio tali da escludere totalmente la capacità all'esercizio della professione, subordinatamente alla cancellazione dall'Ordine;

d) pensione di invalidità, corrisposta ai professionisti, cui siano riferiti gli stessi requisiti d'anzianità richiesti per il trattamento di inabilità, che veda diminuita a meno di un terzo la capacità di esercitare la professione a seguito di malattia sopravvenuta;

e) pensioni indirette, in favore dei superstiti che, in difetto dell'anzianità contributiva richiesta, non avrebbero diritto alla pensione di reversibilità di cui ai punti a) e b), a condizione che il defunto sia stato iscritto con continuità alla Cassa a partire da data

anteriore al quarantesimo anno d'età, e vanti un'anzianità contributiva almeno decennale;

f) erogazioni a titolo assistenziale, che possono essere adottate anche nei confronti dei professionisti (o dei loro familiari) che, pur non iscritti alla Cassa, abbiano effettuato contributi « indiretti » con rivalsa sul cliente, o siano iscritti all'elenco speciale riservato ai professionisti occupati presso uffici legali di enti.

I criteri per la definizione dell'importo dei trattamenti sono analiticamente indicati dagli articoli 2 e 5 della menzionata legge n. 576/1980, e sono rapportati al reddito dichiarato.

3. Aspetti statistici.

Alla fine del 1989 gli iscritti si aggiravano intorno ai 36 mila professionisti (a cui vanno aggiunti circa 4 mila già pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio professionale), mentre i trattamenti pensionistici in atto erano circa 13 mila: il rapporto tra iscritti e pensionati risulta pertanto pari a 2,8, registrando un certo miglioramento rispetto alle passate gestioni.

Il rapporto tra iscritti alla Cassa e iscritti agli albi, invece, tenendo conto sia degli iscritti attivi che dei pensionati ancora iscritti all'Albo, è pari a 1,27.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 202.012
Trasferimento da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitali: 104.929
Altre entrate: 3.494
Variazioni patrimoniali straordinarie: 128.397
Totale: 438.832

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 146.080
Trasferimenti ad enti pubblici: —
Spese di gestione: 3.789
Investimenti: —
Altre spese: 22.004

Ammortamenti e svalutazioni: 217
Accertamenti: 307
Variazioni patrimoniali straordinarie: 110.498
Totale: 282.895
Saldo: 155.937

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 77.234
Attività finanziarie (titoli e depositi in c/c): 933.736
Altre attività (redditi attivi): 84.277
Mobili e macchinari: 1.155
Totale: 1.096.402

PASSIVO:

Riserve: fondi ed accantonamenti: 910.366
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti (residui passivi): 30.099
Totale: 940.465
Saldo: 155.937

5. Informazione sui servizi resi.

Le prestazioni in essere hanno un importo medio di 14 milioni di lire annui per le pensioni di vecchiaia ed anzianità, di 11,5 milioni per quelle di invalidità ed inabilità, di 6 milioni per quelle di reversibilità, di 5,9 milioni per quelle indirette ai superstiti: sono comprese tra il tetto massimo di lire 40.657.000 e quello minimo di 5.900.000, sussistendo tuttora — ma pare una differenza minima — circa 5.000 posizioni da integrare al minimo INPS ai sensi della legge n. 544/1988, per le quali sono pervenute circa 3.000 domande.

I tempi medi di liquidazione dei trattamenti pensionistici sono di circa 120 giorni (30/40 giorni per le richieste di trattamento regolarmente compilate e documentate, alcuni mesi per i casi più complessi).

Il contenzioso è piuttosto sviluppato e normalmente si attesta su circa 400/500 cause l'anno per quanto attiene le prestazioni previdenziali, mentre quello collegato alla gestione del patrimonio immobiliare si aggira intorno ai 250 giudizi l'anno.

La nuova pianta organica, approvata nei primi mesi del 1989, ha una consistenza di 228 unità, a fronte di 125 dipendenti.

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 10 aprile 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sede in Roma, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 100. Tale disciplina è stata da ultimo largamente riformata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 21, particolarmente per ciò che concerne la tipologia delle prestazioni erogate e le modalità di contribuzione.

I compiti di vigilanza sono svolti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1.2. Categorie assistite.

Sono iscritti alla Cassa i professionisti iscritti all'albo professionale che esercitano la professione con carattere di continuità. La continuità dell'esercizio professionale viene valutata con criteri reddituali, in relazione ai quali ogni iscritto all'albo è tenuto a comunicare il proprio reddito professionale valutato ai fini IRPEF. È facoltativa l'iscrizione dei professionisti iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria, in relazione ad altra attività svolta: si tratta di un numero rilevante di soggetti, per lo più professori universitari o di scuola secondaria.

2. Prestazioni.

L'ente eroga i seguenti trattamenti:

a) pensioni di vecchiaia, a beneficio degli ultrasessantacinquenni con almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione, ovvero degli ultrasessantenni con 25 anni di iscrizione e contribuzione; la prosecuzione dell'attività professionale dà diritto all'ottenimento di un solo supplemento di pensione. Il trattamento è reversibile nella misura del 60 per cento per il coniuge o il figlio superstite, con una maggiorazione del 20 per cento (entro il 100 per cento) per ogni altro figlio a carico;

b) pensioni di anzianità, a beneficio di coloro che vantino almeno trentacinque anni di effettiva contribuzione alla Cassa, subordinatamente alla cancellazione dall'albo professionale: l'ammon-

tare di tale trattamento è analogo alla pensione di vecchiaia, ed è reversibile alle medesime condizioni;

c) pensioni di inabilità, a beneficio dell'iscritto che, vantando almeno dieci anni di contribuzione (cinque nel caso di infortunio), perda la capacità di esercitare la professione, subordinatamente alla cancellazione dall'albo;

d) pensioni di invalidità, a beneficio dell'iscritto che, ricorrendo i presupposti contributivi di cui al punto precedente, veda la propria capacità professionale ridursi a meno di un terzo per causa sopravvenuta;

e) pensioni indirette, a beneficio dei superstiti che, in difetto di contribuzione non avrebbero diritto alla reversibilità, a condizione che il defunto vanti almeno dieci anni di contribuzione (cinque nell'ipotesi di infortunio);

f) indennità *una tantum*, erogate nei confronti dei superstiti, o del professionista divenuto invalido, in carenza dei presupposti di anzianità contributiva per ottenere trattamenti pensionistici;

g) erogazioni a titolo assistenziale, variamente configurate ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 21/1986 citata.

3. Dati statistici.

Dato l'obbligo del versamento del contributo integrativo per i dottori commercialisti iscritti agli albi (2 per cento del volume di affari IVA dichiarato), in teoria il numero degli iscritti alla Cassa dovrebbe coincidere con quello degli iscritti agli albi. Ne vanno, invece, esclusi, coloro che, pur abilitati, non esercitano la professione o che sono esonerati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa, essendo già beneficiari di trattamento pensionistico a carico di altra gestione o titolari di altra forma di previdenza obbligatoria. Gli iscritti attivi risultano, dunque, al 31 dicembre 1989, pari a 9.636 unità, a cui si aggiungono 327 titolari di pensione di vecchiaia, tenuti, per cinque anni, al versamento del contributo soggettivo per la liquidazione del supplemento di pensione di vecchiaia.

Le pensioni di vecchiaia integrate al trattamento minimo risultano 981, con un importo medio annuo pari a lire 10.785.460; le pensioni superiori al trattamento minimo sono 331, con un importo medio annuo pari a lire 20.050.189.

Le pensioni di invalidità integrate al minimo sono 168, con un importo medio pari a lire 10.785.460, quelle superiori al minimo 4, con un importo medio di lire 17.344.834.

Le pensioni dirette di inabilità sono complessivamente 5, con importo medio annuo di lire 12.236.468.

Le pensioni di reversibilità sono complessivamente 653, con un importo medio di lire 6.647.735.

Le pensioni indirette sono 489, con un importo medio di lire 6.980.093.

Le pensioni gratuite *ex lege* n. 410/1968, integrate al minimo, sono 2, con un importo medio di lire 4.303.750.

*4. Dati di contabilità (in milioni).**4.1. Conto economico 1989.***ENTRATE:**

Contribuzioni degli iscritti: 98.911
Trasferimento da Stato e/o enti pubblici: 0
Redditi da capitale: 25.730
Altre entrate: 1.195
Disinvestimenti: 2.474
Totale: 128.310

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 29.297
Spese di gestione: 5.356
Altre spese: 7.155
Investimenti: 93.809
Totale: 135.617
Saldo: — 7.307

*4.2. Stato patrimoniale 1989.***ATTIVO:**

Immobili: 84.604
Attività finanziarie: 166.532
Crediti verso lo Stato: 100
Crediti diversi: 64.764
Altre attività: 40.052
Totale: 356.052

PASSIVO:

Riserve tecniche: 304.489
Debiti verso lo Stato: 2.671
Altri debiti: 40.850
Altre passività: 8.042
Totale: 356.052
Saldo: 0

5. Informazioni sui servizi resi.

Il tempo medio di erogazione delle pensioni di vecchiaia, indiretta e di reversibilità è di 6 mesi; quello per la liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità è più lungo, pari a 11 mesi, perché nella fase istruttoria interagiscono i tempi degli accertamenti medico-legali delle UU.SS.LL.

La Cassa ha provveduto a più riprese a condurre una revisione generalizzata della regolarità delle posizioni assicurative in essere. Attualmente il nuovo meccanismo della commisurazione del contributo soggettivo al reddito, previsto dalla legge di riforma, costituisce peraltro verifica corrente e sistematica delle posizioni; il modulo di comunicazione, che viene trasmesso annualmente dalla Cassa a tutti gli iscritti agli albi, permette a ciascuno un controllo diretto dei propri obblighi di contribuzione.

I casi di contenzioso non superano i 10, 15 casi l'anno.

Nel tempo sono state concesse rateizzazioni contributive ai professionisti contribuenti sulla base di norme specifiche: per versamenti per riscatto (articolo 12 della legge n. 1140/1970); per integrazione di contributi pregressi e riliquidazione di pensioni (articoli 29 e 30 della legge n. 21/1986). Nel prossimo futuro riguarderanno i versamenti dovuti per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

Per quanto riguarda il personale addetto, l'organico risulta pari a 80 unità, di cui 49 di ruolo, 11 con contratto a tempo determinato e 20 posti vacanti, per la cui copertura sono state già avviate le necessarie procedure.

L'orario di lavoro, che coincide anche con quello di comunicazione con l'utenza, è su cinque giorni, dalle ore 7.40 alle ore 14.52, con rilevazione elettronica delle presenze e permanenza nelle fasce orarie pomeridiane mediante prestazioni straordinarie e recuperi.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I GEOMETRI

Relatore: Sen. Alcide Angeloni.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 24 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

A norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990 la Cassa è costituita in ente di diritto pubblico, avente sede in Roma. Le prestazioni fornite dall'Ente, sono disciplinate dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

1.2. Categorie assistite.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i geometri iscritti agli albi professionali. L'iscrizione è invece facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche in pendenza dell'iscrizione all'albo.

2. Prestazioni.

Le prestazioni erogate dall'Ente sono le seguenti:

a) pensione di vecchiaia, subordinata al possesso di due requisiti: compimento del 65° anni di età ed effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno 30 anni;

b) pensione di anzianità, subordinata al possesso dei seguenti requisiti: effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per almeno 35 anni; cessazione di qualsiasi attività di lavoro dipendente o che comporti iscrizione in albi professionali;

c) pensione di invalidità subordinata al possesso dei seguenti requisiti: capacità all'esercizio professionale ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuta dopo l'iscrizione; effettiva iscrizione e contribuzione decennale alla cassa (il requisito assicurativo e contributivo è ridotto a 5 anni se l'evento deriva da infortunio, cioè da lesione provocata da causa violenta); iscrizione alla Cassa in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del 40° anno di età. In caso di iscrizione successiva, le interruzioni non devono superare il periodo complessivo di 5 anni. Il pensionato è soggetto a controllo periodico al fine dell'accertamento della preesistenza o meno dello stato invalidante; la concessione è definitiva quando l'invalidità venga confermata per due volte;

d) pensione di inabilità, concessa a condizione che la capacità del geometra all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; l'iscritto alla Cassa abbia maturato dieci anni (o cinque se l'inabilità è causata da infortunio) di effettiva iscrizione e contribuzione; l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; il richiedente si cancelli dall'albo professionale;

e) pensione di reversibilità (a seguito di decesso del pensionato) e pensione indiretta (a seguito di decesso dell'iscritto), attribuite, in presenza degli altri requisiti di iscrizione e contribuzione previsti per il dante causa, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato dagli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Titolare di tale diritto è il coniuge superstite congiuntamente ai figli e la misura del trattamento previdenziale è pari al 60 per cento, 80 per cento e 100 per cento della pensione diretta a seconda del numero dei superstiti;

f) indennità *una tantum*: ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 773/1982, il geometra che cessa dalla iscrizione alla Cassa può chiedere la restituzione dei contributi versati in base alla previgente normativa, alle condizioni e modalità previste dall'articolo 20 della legge n. 37/1967. Da ciò consegue che il geometra che si cancella dalla Cassa come conseguenza della cancellazione all'albo professionale può chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui versati. D'altro canto, il geometra che si cancella solo dalla Cassa, può chiedere il rimborso del contributo soggettivo di cui all'articolo 10 della legge n. 773/1982, le cui somme sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del pagamento;

g) infine, a titolo di prestazioni assistenziali, la Cassa eroga provvidenze straordinarie a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

3. Aspetti statistici.

Nel 1989 gli iscritti alla Cassa risultano essere 79.305. Le pensioni in essere alla fine del 1989 sono 7.941, così suddivise:

- vecchiaia 2.675 (importo medio annuo lire 7.995.182);
- invalidità 1.048 (importo medio annuo lire 6.530.621);
- superstiti 4.218 (importo medio annuo lire 5.003.479).

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 135.290
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitale: 60.339
Altre entrate: 512.049
Totale: 707.678

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 49.791
Trasferimenti ad enti pubblici: —
Spese di gestione: 9.307
Altre spese: 27.932
Investimenti: 602.849
Totale: 689.879
Saldo: 17.799

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 276.315
Attività finanziarie: 381.547
Altre attività: 271.843
Totale: 929.706

PASSIVO:

Riserve tecniche: 706.912
Debiti con lo Stato: —
Altre passività: 94.658
Totale: 801.570
Saldo: 128.136

5. Informazioni sui servizi.

Nel 1989 sono stati liquidati 271 nuovi trattamenti pensionistici, di cui 110 di vecchiaia, 5 di invalidità e 156 di reversibilità.

A fronte di una dotazione organica di 184 unità di personale, risultano in servizio al 1° gennaio 1990, 113 dipendenti.

PAGINA BIANCA

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI**

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 12 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, con sede in Roma, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, la quale ha posto le basi dell'assetto previdenziale ed assistenziale relativo alla categoria professionale, successivamente modificato ai sensi della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (e del relativo regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e della legge 11 ottobre 1990, n. 290. La penultima delle norme citate ha introdotto un meccanismo di rivalutazione sia dei contributi, sia dei trattamenti corrisposti rapportato agli indici ISTAT, ed ha distinto tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa. La legge n. 290/1990 ha ridefinito le condizioni ed i criteri quantitativi relativi ai trattamenti, oltre a dettare disposizioni di carattere attuativo.

L'attività di vigilanza sulla Cassa è svolta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi, che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di altra attività.

2. Prestazioni.

La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni:

a) pensione di vecchiaia, in favore di coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, con 30 anni di anzianità contributiva; coloro che continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento di pensione per ogni biennio di ulteriore contribuzione. Il trattamento è reversibile ai superstiti nei casi e nelle condizioni stabiliti per i dipendenti statali, nella misura del 60 per cento in favore del coniuge superstite o del figlio, maggiorata del 20 per cento per ogni altro superstite, entro il 100 per cento del trattamento originario;

b) pensione di anzianità, corrisposta a coloro che abbiano compiuto 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Tale trattamento è incompatibile con la continuazione dell'esercizio della professione, ed è reversibile alle medesime condizioni della pensione di vecchiaia;

c) pensione di inabilità, all'iscritto che abbia almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativi e sia colpito da incapacità totale o permanente all'esercizio della professione, subordinatamente alla cancellazione dall'albo professionale; si prescinde dall'anzianità minima contributiva quando l'evento è causato da infortunio;

d) pensione di invalidità, a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente punto c), vedano ridotta a meno di un terzo la capacità di esercizio professionale;

e) pensione indiretta, corrisposta ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, che abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione, anche non consecutivi.

I criteri per la definizione dell'importo dei trattamenti sono analiticamente indicati dalle menzionate leggi nn. 290/1990 e 6/1981, e sono rapportati al reddito dichiarato.

Ai sensi della menzionata legge n. 1046/1971, vengono gestite inoltre pensioni integrative, sotto forma di rendita, in luogo della restituzione dei contributi che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

3. Aspetti statistici.

Gli iscritti nel 1989 risultano essere circa 41.698 (circa 22 mila sono architetti, e quasi 19 mila ingegneri), a fronte di circa 140 mila iscritti nei due albi professionali di competenza, dei quali la Cassa gestisce comunque le posizioni reddituali, in relazione all'obbligo, posto a carico di tutti i professionisti, di comunicare annualmente alla Cassa stessa i propri redditi.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 170.773

Trasferimenti da Stato o enti pubblici: 355,5

Redditi da capitale: 56.159

Altre attività finanziarie: 21.789

Altre entrate: 69.056

Totale: 318.130

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 44.411
Trasferimenti ad enti pubblici: 27
Spese di gestione: 12.426
Investimenti: 281.974
Totale: 338.838
Saldo: — 20.708

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 253.465
Attività finanziarie: 470.768
Crediti con lo Stato: 679
Immobilizzazioni tecniche: 3.837
Altri debiti: 25.645
Totale: 728.750

PASSIVO:

Altri debiti: 25.645
Saldo: 703.105

5. Informazione sui servizi.

Nel 1989, sono state erogate 3.497 pensioni di vecchiaia (importo medio: 5.780.620), 4 di anzianità (7.230.698), 158 di inabilità (6.087.202), 45 di invalidità (4.674.402), 2.135 di reversibilità (5.090.170), 1.318 indirette (5.206.870). Le rendite integrative sono state 3.328.

Il tempo di liquidazione delle pensioni è normalmente di 60 giorni.

L'aggiornamento delle posizioni assicurative viene effettuato con tempi tecnici di adempimento di circa due mesi.

La Cassa effettua circa 500 controlli l'anno sulle posizioni dei pensionati ed è collegata da anni con il casellario generale dell'INPS.

Il contenzioso ha dimensioni molto ridotte e riguarda principalmente la sussistenza dell'obbligo della contribuzione assicurativa e la sussistenza del diritto a prestazioni pensionistiche di invalidità ed inabilità. In genere le controversie si risolvono a favore dell'Ente.

Rispetto ad una dotazione organica di 214 unità, il personale in servizio al 31 dicembre 1989 era di 142 unità. Il mancato adeguamento del numero dei dipendenti alla dotazione organica viene attribuito alle norme legislative a carattere generale. A fronte di una forte espansione dell'Ente in termini di prestazioni pensionistiche, contributi e consistenza del patrimonio immobiliare, si è comunque puntato più sull'organizzazione di un sistema informatico che su un notevole ampliamento dell'organico.

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 27 marzo 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali è un ente di diritto pubblico, istituito con legge 9 febbraio 1963, n. 160, modificata, da ultimo, con legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge 20 marzo 1975, n. 70, ha incluso l'ente nella categoria I (enti di previdenza ed assistenza) della tabella allegata alla legge. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1989, la Cassa è stata classificata ente « di notevole rilievo ».

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo, che esercitano la libera professione.

2. Prestazioni.

L'Ente eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

a) pensione diretta di vecchiaia, che spetta a chi abbia compiuto 65 anni di età con un minimo di 25 anni di contribuzione o 70 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione;

b) pensione diretta di invalidità, subordinata al riconoscimento di cause invalidanti almeno al 50 per cento ed al requisito di un minimo di 5 anni effettivi di iscrizione e contribuzione. La pensione di invalidità è altresì condizionata alla cancellazione dall'albo di categoria;

c) pensione di reversibilità, spettante ai superstiti del pensionato diretto, nella misura del 50 per cento;

d) pensione indiretta, spettante ai superstiti dell'iscritto con un minimo di 5 anni effettivi di iscrizione e di contribuzione, nella misura del 50 per cento;

e) liquidazione del conto individuale, cui si fa luogo nel caso di cancellazione dall'albo di categoria;

f) indennità *una tantum*, che spetta nel caso del compimento del 70° anno di età, o di sopraggiunta invalidità o decesso

prima del raggiungimento del minimo contributivo previsto, rispettivamente, per pensione diretta di vecchiaia, pensione diretta di invalidità o pensione indiretta. La liquidazione è, in questo caso, in conto capitale (contributi accreditati capitalizzati fino alla data dell'evento).

Il trattamento di assistenza si attua con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

3. Aspetti statistici.

Nel 1989 gli iscritti alla Cassa erano 18.710. Le prestazioni erogate e i relativi importi medi annui sono i seguenti:

— pensioni dirette di vecchiaia	782	L.	10.869.642
— pensioni indirette e di reversibilità	866	»	5.692.188
— pensioni dirette di invalidità	162	»	10.876.658
			<hr/>
	TOTALE	1.810	<hr/> <hr/>

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 24.719
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: 13
Redditi da capitale: 20.147
Altre entrate: 31.371
Totale: 76.250

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 16.868
Trasferimenti ad enti pubblici: —
Spese di gestione: 5.422
Altre spese: 5.438
Investimenti: 40.321
Totale: 68.050
Saldo: 8.199

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 167.046
Attività finanziarie: 51.074
Altre attività: 75.937
Totale: 294.058

PASSIVO:

Riserve tecniche: —
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti: 282.488
Totale: 282.488
Saldo: 11.569

5. Informazioni sui servizi.

Oltre alle 1.810 prestazioni pensionistiche liquidate, nel 1989 sono state erogate 50 liquidazioni di conti individuali (importo medio: lire 6.372.000) e 2 indennità *una tantum* (importo medio: lire 3.555.000).

Al 1° luglio 1990 il personale in servizio assommava a 62 unità, a fronte di un organico di 106.

Non è possibile quantificare i tempi medi di liquidazione delle prestazioni, che talvolta sono effettuate d'ufficio, quindi in tempi molto brevi, in altri casi sono rallentate dall'incompletezza della documentazione o, nel caso dell'indennità d'invalidità, dall'accettazione o meno, da parte dell'assistito, della condizione di cancellazione dall'albo.

PAGINA BIANCA

**CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FRA I DIPENDENTI
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

Relatore: On. Raffaele Rotiroti.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 14 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa di Previdenza ed Assistenza (CPA) fra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, è stata istituita con il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, allo scopo di assicurare l'assistenza e la previdenza a tutto il personale della Direzione generale suddetta; contestualmente veniva disposta la soppressione della Cassa di colleganza e del Fondo centrale di previdenza e veniva innovato il regime giuridico dei diritti dovuti alla Motorizzazione civile in base alla precedente normativa.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231 è stato approvato lo statuto della Cassa medesima, che ha disciplinato l'erogazione delle prestazioni fornite dall'Ente. Successivamente, per adeguare la normativa statutaria alle innovazioni intervenute in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale statale, il Consiglio di amministrazione della Cassa ha predisposto un nuovo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, che ha modificato le prestazioni erogate dalla Cassa. Modificazioni al regime delle entrate dell'Ente sono poi state introdotte con la legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo finanziario e patrimoniale della gestione annuale sono soggetti ad approvazione del Ministro dei trasporti; la Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Cassa ha sede unica in Roma, presso il Ministero dei trasporti.

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio alla C.P.A. tutti i dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC), in servizio attivo o in quiescenza.

2. Prestazioni.

Le entrate della C.P.A. sono costituite:

a) dal contributo ad essa devoluto, sulla disponibilità di fondi annualmente stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione

della spesa del Ministero dei trasporti per le spese previste dall'articolo 5, lettera *a*), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14;

b) dagli utili derivanti dalla concessione di prestiti agli iscritti;

c) dall'eventuale investimento delle disponibilità;

d) dai proventi derivanti dalle contravvenzioni, previsti dall'articolo 139 del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), e da altre leggi;

e) da donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali proventi;

f) da contribuzioni volontarie degli iscritti.

Le prestazioni erogate dalla C.P.A. — per Statuto in base alla consistenza delle disponibilità — sono le seguenti:

a) indennità *una tantum* agli iscritti al momento del loro collocamento a riposo, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo degli assegni previsti per la qualifica rivestita all'atto della cessazione del Servizio, per ogni anno di effettiva percezione degli assegni medesimi;

b) anticipazioni sull'indennità *una tantum* di cui al punto *a*);

c) assicurazione dei dipendenti MCTC contro i rischi connessi all'espletamento delle loro mansioni;

d) contributi assistenziali a favore degli iscritti e del personale in quiescenza o dei loro superstiti in caso di malattia grave e dispendiosa o di sventura familiare o di eccezionali onerose necessità;

e) borse di studio erogate ai figli degli iscritti o del personale in quiescenza, ovvero degli orfani con attitudine a seguire corsi universitari o di scuole medie superiori, nonché per iniziative culturali e ricreative per il personale e per sopperire alle spese di amministrazione;

f) contributi eccezionali a favore di dipendenti in quiescenza e superstiti che versino in particolari e disagiate condizioni economiche.

La Cassa può altresì erogare prestiti al personale in servizio, nel limite massimo di due mensilità di stipendio.

Le entrate della Cassa vengono destinate al conseguimento dei fini istituzionali nelle proporzioni seguenti: 50 per cento per la corresponsione dell'indennità di fine rapporto; 15 per cento per anticipazione su tale indennità; 20 per cento per erogazioni assistenziali agli iscritti in servizio o in quiescenza; 5 per cento per borse di studio, iniziative culturali e ricreative e spese di amministrazione; 10 per cento da versare al fondo di riserva.

3. Aspetti statistici.

Il numero degli iscritti alla C.P.A. è costituito dai dipendenti in servizio e dai pensionati MCTC, nonché dai loro superstiti, per un totale di circa 14.000/15.000 unità. Il numero delle prestazioni erogate nel 1989 è stato di 2.592, così suddivise: 59 indennità *una tantum*, per un importo medio di lire 12.162.000 lorde; 276 anticipazioni sull'indennità *una tantum* (importo medio lire 5.391.000 lorde); 1.894 contributi assistenziali (importo medio lire 586.000); 300 borse di studio (importo medio, L 350.000). Hanno poi usufruito delle erogazioni per iniziative culturali 4.504 persone, con un costo medio unitario di lire 55.500. Nell'ambito della gestione dell'assicurazione dei dipendenti MCTC contro i rischi connessi all'espletamento delle loro mansioni: le erogazioni globali ammontavano nel 1989 a lire 4.304.000.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: —

Trasferimenti da Stato/enti pubblici: 13.071 (di cui 13.059 dal Ministero dei trasporti e 12 dal Ministero dei lavori pubblici)

Redditi da capitale: 1.582

Altre entrate: 41

Totale: 14.694

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 13.041

Trasferimenti ad enti pubblici: 0

Spese di gestione: 146

Investimenti: —

Altre spese: 1.507

Totale uscite: 14.694

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: —

Attività finanziarie: 9.500

Altre attività: 21.965

Totale: 31.465

PASSIVO:

Riserve tecniche: 20.542

Debiti con lo Stato: —

Altre passività: 10.923

Totale: 31.465

5. Informazioni sui servizi resi.

Il dato più significativo fornito dall'Ente riguarda il numero dei beneficiari di interventi da parte della Cassa, che è di circa 3.600 unità annue.

Circa i tempi medi di erogazione dei trattamenti, i dati forniti sono i seguenti: dai 3 ai 4 mesi per la liquidazione dell'indennità *una tantum* di fine rapporto; 45 giorni per la liquidazione di un contributo assistenziale; 7 giorni per l'erogazione di un prestito al personale in servizio.

Lo Statuto della Cassa dispone che per le esigenze amministrative dell'Ente possono essere assegnati fino ad un massimo di 10 impiegati ad esso iscritti, oltre al segretario, al contabile ed al cassiere. Attualmente sono assegnati alla Cassa 8 impiegati, più una impiegata assunta con contratto di diritto privato.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO

(ENPACL)

Relatore: Sen. Alcide Angeloni.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 5 aprile 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro è stato istituito dalla legge 23 novembre 1971, n. 1100, quale Ente con personalità giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

A seguito della riforma sanitaria, all'Ente spetta la funzione di erogazione dei soli trattamenti previdenziali-assistenziali in favore dei consulenti del lavoro — e loro familiari — iscritti agli albi provinciali in base al Regolamento deliberato dall'Assemblea dell'Ente in data 14 dicembre 1985 ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda le pensioni a favore dei superstiti, di cui l'articolo 7 della legge n. 544 del 1988 ha disposto l'integrazione al minimo, l'Ente è in attesa di ricevere i dati necessari onde procedere in conformità della disposizione suddetta.

È attualmente all'esame della XI Commissione permanente Lavoro della Camera il disegno di legge n. 463 della X legislatura, concernente la « Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro ».

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'ENPACL tutti i consulenti del lavoro iscritti negli albi provinciali; godono delle prestazioni dell'Ente anche i familiari dei medesimi.

2. Prestazioni.

Le prestazioni erogate dall'Ente sono le seguenti:

a) pensione di vecchiaia a favore dell'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età ed abbia maturato una anzianità contributiva di almeno venti anni;

b) pensione di invalidità a favore dell'iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della professione ed abbia maturato una anzianità contributiva di almeno cinque anni. L'erogazione della

pensione è subordinata alla cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale e cessa con il cessare dell'inabilità totale;

c) pensione a favore dei superstiti, nei casi di morte di iscritto per cui ricorrano i requisiti di contribuzione previsti per la pensione di invalidità, o di morte di ex iscritto fornitore di pensione di vecchiaia o di invalidità. Hanno diritto alla pensione, indiretta o di reversibilità, il coniuge ed i figli, genitori, fratelli e sorelle sopravvissuti, a carico dell'iscritto o pensionato al momento del decesso;

d) provvidenze assistenziali a favore degli iscritti, pensionati e loro familiari che versino in condizioni di particolare bisogno, determinate da circostanze o situazioni di eccezionale gravità. Attualmente, in forza di questa previsione, l'Ente eroga: 1) contributi *una tantum* fissati in misura proporzionale alla gravità delle condizioni di particolare bisogno; 2) contributi per l'acquisto di apparecchi sanitari indispensabili all'esercizio della professione; 3) indennità giornaliere fissate in rapporto alla gravità della situazione di bisogno determinata dall'impossibilità di esercitare la professione, a seguito di infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni all'anno.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità corrisposte dall'ENPACL non sono cumulabili tra loro. La pensione ai familiari superstiti è corrisposta nelle seguenti aliquote di quella goduta dal defunto, o cui questi avrebbe avuto diritto: 60 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 100 per cento per tre o più superstiti.

3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989, gli iscritti all'ENPACL erano 16.173 ed i beneficiari di prestazioni 2.457, per un rapporto iscritti-beneficiari di oltre 7 ad 1. Le prestazioni erogate alla stessa data assommavano a 2.237 trattamenti previdenziali, di cui 1.113 pensioni di vecchiaia (per un importo medio di lire 7.479.781 annue), 191 pensioni di invalidità (importo medio, lire 7.125.654 annue) e 933 pensioni ai superstiti, per 1.153 beneficiari (importo medio, lire 4.608.767).

Le provvidenze assistenziali erogate in casi di particolare bisogno hanno comportato una spesa complessiva per lire 3.000.000 nel 1989.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 27.078

Trasferimenti da Stato o enti pubblici: 13

Redditi da capitale: 6.277

Altre entrate: 242

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari: 702

Totale: 34.312

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 15.028

Trasferimenti a enti pubblici: 21

Spese di gestione: 3.362

Altre spese: 1.239

Investimenti: —

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari: 2.201

Totale: 21.851

Saldo: 12.461

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 41.660

Attività finanziarie: 35.443

Altre attività: 18.807

Totale: 95.910

PASSIVO:

Debiti con lo Stato: 689

Altri debiti: 2.788

Riserve tecniche: 92.433

Totale: 95.910

Saldo: —

5. *Informazioni sui servizi.*

Nel 1989 sono stati liquidati i seguenti nuovi trattamenti: 24 pensioni di invalidità, 67 pensioni di vecchiaia, 110 di reversibilità.

I tempi medi occorrenti per la erogazione delle prestazioni sono: da uno a due mesi per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia e di quelle ai superstiti; da cinque a sei mesi per la definizione delle istanze relative alle pensioni di invalidità e dagli otto ai nove mesi

per la loro effettiva liquidazione (i tre mesi intercorrenti tra la definizione delle istanze e la liquidazione sono dovuti alla necessità di effettuare la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale).

Il personale dipendente dall'ENPACL ammontava al 31 dicembre 1989 a 43 persone; tale dato evidenzia una rilevante carenza di personale, in quanto la pianta organica prescritta per l'Ente prevede una dotazione di 62 dipendenti.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I FARMACISTI

(ENPAF)

Relatore: On. Danilo Poggiolini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 19 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF) è stato istituito con il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, quale Ente con personalità giuridica di diritto pubblico denominato « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti ». Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, ha confermato all'Ente la personalità giuridica, mutandone la denominazione in quella attuale. Lo statuto dell'ENPAF, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, fissa come scopo dell'Ente la previdenza e l'assistenza per i farmacisti ed i loro familiari, definendo un assetto organizzativo articolato in due sezioni, una per la previdenza e l'altra per l'assistenza.

L'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di competenza dell'Ente è disciplinata dal Regolamento deliberato nel 1960 dal Consiglio nazionale dell'Ente ed approvato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 giugno 1961; tale Regolamento è stato successivamente più volte modificato, da ultimo con il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 107.

L'ENPAF è stato inserito dalla legge n. 70 del 1975 nell'elenco degli Enti ritenuti di notevole rilievo. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché al riscontro amministrativo-contabile della Corte dei conti (decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964).

1.2. Categorie assicurate.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i farmacisti iscritti negli albi professionali tenuti dagli Ordini provinciali.

2. Prestazioni.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'ENPAF sono le seguenti:

— pensione di vecchiaia, a favore dell'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età con almeno 15 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione all'Ente;

— pensione di anzianità, a favore dell'iscritto in possesso dei requisiti di iscrizione ed effettiva contribuzione all'Ente per almeno 35 anni;

— pensione di invalidità, a favore dell'iscritto che, con almeno 15 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione all'Ente, sia divenuto per qualsiasi causa inabile al lavoro;

— trattamenti di reversibilità delle pensioni di cui sopra, a favore dei superstiti dell'iscritto deceduto che ne fosse in godimento o fosse in possesso dei relativi requisiti.

In ordine alle prestazioni assistenziali, l'ENPAF provvede: all'erogazione di somme, in via straordinaria o continuativa, agli iscritti o ai loro superstiti che versino in stato di particolare bisogno; all'erogazione di contributi annuali in favore degli iscritti che abbiano figli subnormali, o degli orfani minorati; alla corresponsione di sussidi a titolo di borsa di studio per i figli degli iscritti. La determinazione della misura degli interventi assistenziali viene effettuata dall'Ente tenendo conto delle disponibilità finanziarie proprie della gestione.

Tutte le prestazioni corrisposte dall'ENPAF sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali o assistenziali, da qualunque Ente erogati.

3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989, gli iscritti all'Ente erano 53.435 ed i beneficiari di prestazioni 23.941, per un rapporto iscritti-beneficiari pari a 2,232.

Le prestazioni previdenziali erogate alla stessa data consistevano in 13.111 pensioni di vecchiaia (per un importo medio di lire 8.964.196); 4.929 pensioni di anzianità (importo medio, lire 11.526.011); 618 pensioni di invalidità (importo medio, lire 6.270.822); 5.283 pensioni di reversibilità (importo medio, lire 4.731.961), per un totale di 23.941 pensioni che comportano una spesa totale di lire 203.215.610.620.

Le prestazioni assistenziali hanno comportato nel 1989 un esborso totale di lire 1.783.880.000, di cui lire 197.530.000 e lire 38.850.000 per assistenza, rispettivamente, continuativa e straordinaria agli iscritti; lire 487.500.000 e lire 61.700.000 per assistenza, rispettivamente, continuativa e straordinaria ai superstiti; lire 991.200.000 per contributi annuali per i figli o gli orfani subnormali dei farmacisti; lire 7.100.000 per sussidi di studio.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 194.787

Trasferimenti da Stato/enti pubblici: 7.303

Redditi da capitale: 13.062

Altre entrate: 57.232

Totale: 272.384

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 205.000

Trasferimenti a Stato/Enti pubblici: —

Spese di gestione: 12.116

Investimenti: —

Altre spese: 63.261

Totale: 280.377

Saldo: — 7.993

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 54.726 (valutati al costo storico)

Attività finanziarie: 296

Altre attività: 122.678

Totale: 177.700

PASSIVO:

Riserve tecniche: 79.356

Debiti con lo Stato: —

Altre passività: 32.025

Totale: 111.382

Saldo: 66.318

5. *Informazioni sui servizi.*

Le prestazioni liquidate nel 1989 sono state: 558 pensioni di vecchiaia; 150 pensioni di anzianità; 27 pensioni ai superstiti, per un totale di 735 pensioni. Rispetto all'esercizio 1988, le prestazioni di previdenza hanno registrato un incremento di lire 7.468.615.583 (pari al 3,81 per cento circa), e le prestazioni di assistenza un incremento di lire 52.576.123.

Circa i tempi medi di erogazione delle prestazioni, le nuove pensioni vengono erogate circa tre mesi dopo la presentazione della documentazione necessaria, senza l'intervento di organizzazioni di patronato.

Il personale al servizio dell'ENPAF ammontava al 31 dicembre 1989 a 93 unità, a fronte delle 125 unità che ne costituiscono la dotazione organica.

PAGINA BIANCA

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

(ENPAIA)

Relatore: Sen. Andrea Zangara.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 14 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, con sede unica in Roma, è un Ente di diritto pubblico, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655. Costituito con la denominazione di Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nel 1936, per iniziativa della Confederazione degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura allo scopo di dar vita ad una mutualità di malattia delle categorie dei dirigenti ed impiegati agricoli, venne riconosciuto Ente di diritto pubblico con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne approvò il primo Statuto. Nel 1938, i nuovi contratti collettivi intercategoriale del regime corporativo abilitarono l'ENPAIA a gestire per le stesse categorie l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali, la copertura assicurativa contro il rischio di morte ed invalidità assoluta non dipendenti da infortunio, un particolare trattamento di previdenza ed il trattamento dell'indennità di anzianità. Lo Statuto fu di conseguenza modificato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, che conferì all'Ente il proprio definitivo carattere di ente previdenziale a gestioni plurime.

Nel dopoguerra, l'Accordo nazionale collettivo del 6 agosto 1957 ha confermato in regime di libertà sindacale la volontà delle categorie interessate di autotutelarsi con le speciali forme di previdenza suddette; la legge 29 novembre 1962, n. 1655, ha quindi definito con precisione la sfera di competenza e le funzioni dell'Ente. Nel 1971 è stata costituita la gestione speciale denominata « Fondo per l'accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti di consorzi »; la legge 12 settembre 1983, n. 638, ha infine modificato la citata legge n. 1655/1962, attribuendo fra l'altro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la competenza ad aggiornare, con proprio decreto, le misure dei contributi dovuti all'ENPAIA.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo Statuto vigente è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 1025.

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, a cura dei loro datori di lavoro, i dipendenti agricoli con mansioni di dirigenti ed

impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio.

L'obbligo di iscrivere all'ENPAIA i dipendenti suddetti fa carico ai seguenti datori di lavoro (articolo 3 legge n. 1655/1962):

a) gli imprenditori, singoli o associati, o società, consorzi ed enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) gli Istituti, Enti ed Associazioni che hanno il fine di attuare o promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola;

c) i consorzi di miglioramento fondiario ed i consorzi di irrigazione;

d) i consorzi di bonifica;

e) le aziende esercenti concessioni di tabacco ed i frantoi di olive, per i soli dipendenti con mansioni impiegate;

f) gli enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese o aziende agricole da essi esercitate.

2. Prestazioni.

Le prestazioni cui l'Ente provvede sono le seguenti:

1) trattamento di fine rapporto in favore dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura, mediante apposito Fondo. Il Fondo suddetto assicura ai propri iscritti la corresponsione del trattamento di fine rapporto loro spettante al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto d'impiego, nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché secondo la normativa regolamentare varata dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha disciplinato *ex novo* la materia. Il Fondo opera come « sostituto d'impresa » garantendo l'erogazione del trattamento per i periodi di iscrizione anche nei casi di morosità e insolvenza del datore di lavoro;

2) trattamento di quiescenza dei dipendenti da consorzi di bonifica ed assimilati, mediante apposito Fondo. Tale Fondo assicura ai consorzi suddetti la disponibilità delle somme occorrenti per corrispondere ai dipendenti (dirigenti ed impiegati, nonché il restante personale fisso con rapporto di ruolo o a tempo indeterminato o a termine) i trattamenti di quiescenza (trattamento di fine rapporto e/o pensione) loro spettanti ai sensi della contrattazione collettiva;

3) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali in favore dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da imprese agricole e da consorzi di bonifica ed assimilati, al fine di garantire loro prestazioni di carattere economico in caso di infortu-

nio professionale od extraprofessionale; l'assicurazione comprende altresì le malattie contratte nello svolgimento ed a causa dell'attività professionale (le relative prestazioni sono estese ai familiari viventi a carico degli assicurati). L'assicurazione contro gli infortuni dà diritto alle seguenti prestazioni:

a) indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea fino alla data della guarigione clinica;

b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale;

c) vitalizio in aggiunta all'indennità di cui al punto b) per le invalidità comprese tra il 66 per cento ed il 100 per cento;

d) indennità giornaliera di ricovero;

e) indennità per il caso di morte;

4) trattamento di previdenza, mediante apposito Fondo, che assicura ai propri iscritti (i dirigenti e gli impiegati dipendenti da imprese agricole e da consorzi di bonifica ed assimilati) la corresponsione di prestazioni economiche in capitale al verificarsi di:

a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio (assegno di morte);

b) invalidità permanente, totale ed assoluta, che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio (indennità di invalidità);

c) raggiungimento del 65° anno di età (liquidazione del conto individuale o prestazione alternativa).

L'Ente provvede inoltre alla concessione di agevolazioni in favore degli iscritti in attività di servizio per mutui ipotecari finalizzati all'acquisto o alla costruzione di alloggi e per prestiti. L'ENPAIA non eroga prestazioni assistenziali.

L'Ente provvede infine alla gestione di un Fondo di previdenza e di assistenza per i propri dipendenti, che eroga prestazioni integrative a quelle previste in base all'assicurazione generale obbligatoria. Nel 1989, tale Fondo ha erogato pensioni integrative per lire 157 milioni e liquidazioni in capitale per lire 71 milioni, per un totale di lire 228 milioni. Non viene specificato il numero degli iscritti al Fondo, né quello dei beneficiari delle prestazioni.

3. Aspetti statistici.

Il numero degli iscritti all'ENPAIA, divisi per prestazione goduta, è il seguente: 29.271 iscritti al Fondo per il trattamento di fine rapporto in favore dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura; 7.000 iscritti al Fondo per l'accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti da consorzi di bonifica ed assimilati; 34.438 assicurati contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali; 34.121 iscritti al Fondo di previdenza.

Nel 1989 sono state erogate dall'ENPAIA le seguenti prestazioni:

— per il Fondo per il trattamento di fine rapporto in favore dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura, 4.339 prestazioni, al costo medio di lire 8.700.000;

— per il Fondo per l'accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti da consorzi di bonifica ed assimilati, 583 pensioni riconosciute, cui si devono aggiungere 453 casi indennizzabili verificatisi nel 1989 e 27 anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, per un importo medio di lire 34.200.000 per il trattamento di fine rapporto e di lire 25.500.000 per le anticipazioni;

— per l'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, nel 1989 sono stati ammessi ad indennizzo 753 eventi, di cui 5 relativi a morte dell'assicurato (importo medio lire 360 milioni) e 169 relativi ad invalidità permanente (importo medio lire 27.605.000). Per quanto riguarda l'invalidità temporanea ed i ricoveri, i periodi medi coperti dall'assicurazione sono stati, rispettivamente, di 21.723 e 1.154 giorni, ad un costo medio giornaliero di lire 78.000 e 35.000 rispettivamente;

— per il Fondo di previdenza, nel 1989 si sono avute 3.150 prestazioni (valore medio lire 1.679.000) a titolo di liquidazione del conto individuale, 603 prestazioni (valore medio 18.860.000) a titolo di prestazione alternativa alla liquidazione suddetta e 50 eventi che hanno generato l'erogazione di assegni di morte o di invalidità permanente, per un valore medio di lire 72.756.000.

4. Dati contabili (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 128.067
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —
Redditi da capitale: 39.726
Altre entrate: 7.321
Totale: 175.114

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 81.956
Trasferimenti a Enti pubblici: 94
Spese di gestione: 16.116
Investimenti: —
Altre spese: 73.460
Totale: 171.626
Saldo: 3.488

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 325.183 (prezzi storici)

Attività finanziarie: 102.002

Altre attività: 193.105

Totale: 620.290

PASSIVO:

Riserve tecniche: 487.080

Debiti con lo Stato: —

Altre passività: 133.210

Totale: 620.290

Saldo: —

5. Informazioni sui servizi.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni oscillano fra i 30 e i 45 giorni lavorativi per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle quote in capitale del Fondo di previdenza, mentre risultano più brevi (20-25 giorni) per la liquidazione delle prestazioni relative agli assegni di morte ed invalidità permanente totale ed assoluta del Fondo di previdenza, nonché all'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali.

In materia di contenzioso, che risulta piuttosto ampio, la fattispecie maggiormente ricorrente è quella di opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti contributivi.

Il numero del personale dipendente dall'ENPAIA, in servizio al 31 dicembre 1989, è di 145 persone, che, comparato con quello di 191 addetti previsto come dotazione organica dell'Ente, evidenzia una rilevante carenza di personale.

PAGINA BIANCA

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER LE OSTETRICHE

(ENPAO)

Relatore: On. Danilo Poggiolini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 5 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche si trova in una situazione del tutto peculiare, essendone stato disposto da tempo lo scioglimento per legge — da ultimo la legge 7 agosto 1990, n. 249 — a seguito delle gravi difficoltà nelle quali esso da tempo si dibatteva. Ente pubblico con sede in Roma, l'ENPAO fu riconosciuto con il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, successivamente riordinato una prima volta dal decreto presidenziale 13 aprile 1948, ed in seguito dalla legge 16 agosto 1962, n. 1417. L'erogazione di pensioni di vecchiaia ed invalidità faceva capo a due distinte gestioni nell'ambito dell'ente, finanziate dalle contribuzioni delle iscritte (non proporzionali al reddito), nonché dai proventi patrimoniali dell'istituto e dalla imposizione sulle singole prestazioni professionali, comprovata da apposite « marche ».

Con la legge 2 aprile 1980, n. 127, e col relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 18 settembre 1980) fu disposto, entro il triennio successivo, lo scioglimento dell'ente ed il passaggio della gestione all'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici), dettando nel contempo norme transitorie che modificavano i criteri di contribuzione (introducendo, tra l'altro, quello della proporzionalità al reddito), e di erogazione dei trattamenti pensionistici. Tuttavia, notevoli difficoltà di ordine finanziario — che si evidenziano in un trattamento pensionistico erogato giudicato insufficiente, ed in difficoltà nella restituzione dei contributi versati da chi raggiunge i limiti di età senza maturare il diritto a pensione — consigliarono la proroga del termine di scioglimento dell'ente (attuata, da ultimo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389), e conseguentemente il perdurare della vigenza della normativa transitoria e del commissariamento. Nel frattempo l'ente ha beneficiato di stanziamenti straordinari per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti degli assistiti.

Infine, la legge 7 agosto 1990, n. 249 ha definitivamente attuato lo scioglimento dell'ENPAO, disponendo che i trattamenti maturati dagli aventi diritto siano erogati da parte della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita presso l'INPS; le posizioni maturate dalle professioniste in attività, non titolari di diversi trattamenti previdenziali, sono trasferite alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, parimenti istituita presso l'INPS. Tali

professioniste possono richiedere la restituzione dei contributi versati all'ENPAO senza che sia maturato il diritto a pensione, ed hanno facoltà di ricostituire presso l'INPS la loro posizione assicurativa dietro versamento di una contribuzione commisurata per ogni anno in tal modo « riscattato » sulla base delle somme che erano dovute in quell'anno.

1.2. *Categorie assistite.*

Sono state sinora iscritte all'Ente le ostetriche iscritte nei relativi collegi provinciali, escluse quelle che beneficiano di diverso trattamento previdenziale obbligatorio.

2. *Prestazioni.*

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell'età minima di 60 anni, con almeno 15 anni di contribuzione; l'iscritto può continuare nel versamento dei contributi obbligatori fino a non oltre il 65° anno di età e sempre che non abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione;

b) la pensione di invalidità, a cui si ha diritto a qualsiasi età, purché inabili in modo totale e permanente alla professione di ostetrica e si possono far valere almeno 5 anni di contribuzione.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità non sono cumulabili tra loro; sono invece cumulabili con ogni altro eventuale trattamento pensionistico.

3. *Aspetti statistici.*

Alla data del 30 aprile 1990 le ostetriche pensionate ENPAO in vita risultavano essere 7.840, con un costo complessivo annuo valutabile in circa 12 miliardi. Al 31 dicembre 1989 gli iscritti e contribuenti dell'Ente risultavano essere 1.503.

Il contributo medio versato complessivamente da ogni iscritta durante il periodo di iscrizione all'Ente risulta pari a lire 573.000.

4. *Dati di contabilità (in milioni).*

4.1. *Conto economico 1989.*

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 1.100
Trasferimenti da Stato o enti pubblici: —
Redditi da capitale: 930
Altre entrate: 592
Totale: 2.623

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 13.200
Spese di gestione: 293
Altre spese: 846
Totale: 14.339
Saldo: 11.716

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 10.141
Attività finanziarie: 24
Altre attività: 1.533
Totale: 11.698

PASSIVO:

Residui passivi: 68.621
Altre passività: 561
Totale: 69.182
Saldo: 57.484

5. *Informazioni sui servizi.*

L'erogazione sistematica effettiva delle pensioni è ferma al pagamento dei ratei inerenti gli anni 1983 e 1984. Dopo il mese di luglio 1985 sono state erogate prestazioni previdenziali relative all'anno 1985 solo nei ristretti limiti (circa il 10 per cento dei beneficiari) di nuove disponibilità liquidate ad ostetriche ultraottantenni o per contenzioso concluso con la condanna dell'Ente.

Il contenzioso, data la situazione finanziaria, risulta piuttosto ampio e si conclude prevalentemente con la condanna dell'Ente, trattandosi di casi di ritardo nei pagamenti delle prestazioni previdenziali e nella restituzione dei contributi (complessivamente nel 1989 in atto 248 casi).

L'organico prevede 14 unità; il personale attualmente in servizio consta di 6 unità.

La gestione degli archivi è automatizzata attraverso un centro meccanografico esterno.

PAGINA BIANCA